



## PROVINCIA DI GENOVA

### *Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale*

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO  
DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO

Prot. Generale n. 0127563 Anno 2013

Deliberazione n. 139

**OGGETTO:** Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova . Adozione dell'Elaborato Tecnico RIR, parte integrante del PUC comportante modifiche al Progetto Preliminare 2011. Espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.R. 36/1997 e s.m.i.

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la Sede della Provincia di Genova.

### **Il Commissario Straordinario**

*Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2012 con cui il signor Giuseppe Piero Fossati è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente;*

*Visto, altresì, il successivo Decreto del Prefetto di Genova del 10.05.2012, come modificato dal successivo Decreto del 16.11.2012, con cui sono stati nominati Sub Commissari la dott.ssa Flavia Anania e il dott. Carmine Battista;*

*Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Araldo Piero ;*

### **ADOTTA**

Con i poteri della Giunta Provinciale la seguente deliberazione;  
Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. relativo alle competenze della Giunta Provinciale;

Visto l'art. 23 del D.L. 201/2011 conv. con L. 214/2011 che stabilisce una nuova disciplina delle Province prevedendo altresì l'applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000;

Visti l'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 - in materia di dimissioni del Presidente della Provincia, scioglimento del Consiglio provinciale e conseguente nomina del Commissario Straordinario - e l'art.141 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale con il decreto di scioglimento del Consiglio provinciale si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso;

Visto il D.P.R. 09/05/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2012 - con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio provinciale di Genova e contestualmente nominato, nella persona di Giuseppe Piero Fossati, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova fino alla elezione dei nuovi organi provinciali a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta Provinciale ed al Presidente della Giunta Provinciale ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto, altresì, il Decreto 10/05/2012 del Prefetto di Genova - trasmesso dall'U.T.G. di Genova con prot. 270/2012/Area2 e acquisito al protocollo provinciale con il n. 59896 del 10/05/2012 - recante la nomina in qualità di sub-Commissari prefettizi presso l'Amministrazione provinciale di Genova del Dott. Carmine Battista, Vice Prefetto, della Dott.ssa Flavia Anania Vice Prefetto Aggiunto, entrambi in servizio presso la Prefettura di Genova, ed il Rag. Antonio Scozzese, Dirigente di Area I in quiescenza del Ministero dell'Interno;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4/9/1997 n. 36 che al titolo IV definisce i contenuti e le procedure degli atti di pianificazione di livello comunale, prevedendo ai sensi degli artt. 38 e 40 l'elaborazione del Progetto Preliminare di Piano Urbanistico Comunale su cui acquisire i pareri ivi indicati e sulla scorta degli stessi del successivo Progetto Definitivo di Piano Urbanistico Comunale;



Atteso che la L.R. 36/1997, agli artt. 39 e 40, attribuisce alla Provincia l'espressione di parere di merito sui Progetti Preliminari dei Piani Urbanistici Comunali e l'esercizio del successivo controllo di legittimità dei relativi Progetti Definitivi;

Preso atto che il Comune di GENOVA

- è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato con D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000;
- con D.C.C. n. 92 del 07/12/2011, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 36/1997 e s.m.i., ha adottato il progetto preliminare del nuovo P.U.C.;
- con D.C.C. n. 47 del 23.07.2013, anche a seguito dei pareri formulati su tale progetto preliminare da Provincia di Genova (Delibera del Commissario Straordinario con valore di delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 27/07/2012, fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Urbanistico provinciale espresso con il Voto n. 654 del 25.07.2012) e dalla Regione Liguria (D.G.R. 1280/2012 e D.G.R. N. 1468/2012), ha adottato l'«**Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (R.I.R.), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999 e dell'art. 4 del D.M. 9/5/2001, a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011 con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di PUC adottato**»;

Preso atto che l'Elaborato "RIR" e le modifiche integrative al progetto preliminare del PUC 2011 sono stati pubblicati dal Comune, in applicazione delle disposizioni dell'art. 38 della l.r. 36/1997 e s.m.i., per 90 giorni a far data dal 21/08/2013 (così come indicato nel documento "rende noto" del 01/08/2013), ed entro i termini all'uopo fissati, ai sensi del comma 2, lett. d), del citato art. 38 della L.R. 36/1997, non risultano presentate osservazioni direttamente a questa Amministrazione Provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. 36/1997 e s.m.i., la Provincia è tenuta a esprimere il proprio parere sul Progetto Preliminare del P.U.C. così come integrato e modificato a seguito dell'Elaborato RIR come sopra indicato, relativamente alla conformità/compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - così come modificato con la Variante approvata con D.C.P. n.39 del 18/06/2008 che ha definito i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi - ed agli aspetti di competenza provinciale di cui alla ridetta legge urbanistica regionale (L.R. 36/1997 e s.m.i.);

Considerato, altresì, che detto parere, per quanto previsto dal combinato disposto del comma 4 dell'art. 39 e del comma 1, lett. a) dell'art. 47 della L.R. 36/1997, deve essere reso al Comune con Deliberazione della Giunta Provinciale entro 180 giorni dal ricevimento del Progetto Preliminare del PUC, sentito il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, di cui all'art. 54 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;

Accertato quindi che il termine sopra indicato **andrà a scadere in data 03/02/2014**;

Preso atto che il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Genova è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale nella seduta del 27.11.2013, previa apposita relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino;

Atteso che il Comitato Tecnico Urbanistico, con Voto n.663 del 25.07.2012, ha espresso sul Progetto Preliminare la seguente **valutazione conclusiva**:

*"Con riferimento all'Elaborato tecnico RIR, con il quale si supera la criticità già segnalata con la delibera del Commissario Straordinario della Provincia n.128/2012 (DGP n.128/2012) e l'allegato Voto n. 654/2012 del CTU provinciale circa la carenza dello stesso, si ritiene che con l'introduzione degli approfondimenti e delle modifiche qui espresse lo stesso RIR risponda ai criteri e agli indirizzi del PTC p.*

*Con riferimento poi alle modifiche introdotte a seguito del RIR al progetto preliminare del PUC di Genova, così come era stato adottato con la DCC n. 92/2011 ed in merito al quale era già stato espresso il parere con la DGP e l'allegato Voto sopra indicati, si ritiene che con l'introduzione degli approfondimenti e delle correzioni sopra riportate, le stesse possano ritenersi idonee ad assicurare sia il debito raccordo con le risultanze e le specificazioni del RIR medesimo, e quindi la necessaria coerenza interna al PUC, sia il debito controllo del territorio ed una corretta impostazione del progetto definitivo del PUC che la Civica Amministrazione potrà così definire.*

Tutto ciò premesso, considerato e valutato si esprime il

#### **PARERE**

che, in relazione al PTC provinciale ed agli atti di programmazione provinciale, e ferme restando le determinazioni della Regione Liguria in merito ai diversi profili di specifica competenza, il Comune di Genova possa procedere alla formazione del progetto definitivo del P.U.C. in modo completo, dandosi quindi debito carico delle indicazioni più



sopra riportate e meglio dettagliate da correlarsi a quelle che erano state formulate con il precedente Voto n. 654/2012, fatto proprio con la DGP n. 128/2012, operando quindi le necessarie modifiche ed integrazioni all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (RIR) ed ai contenuti Piano Urbanistico Comunale, così da conseguire in sede di predisposizione del Progetto definitivo il superamento delle criticità complessivamente evidenziate".

Ritenuto, pertanto, che sono da condividere e far proprie le valutazioni espresse dal Comitato Urbanistico Provinciale, così come integralmente espresse nel sopra richiamato Voto n. 663/2013, allegato alla presente Deliberazione a cui si fa rinvio ad ogni effetto;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto che il parere sul RIR elaborato dal Comune di Genova e sulle modifiche introdotte al progetto preliminare del PUC, espresso con il presente atto, è essenzialmente attinente l'attuale configurazione del sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica, e le relative competenze;

Dato atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Visto il parere espresso, per quanto di spettanza ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Direttore della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, così formulato: "Favorevole";

Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con i poteri della Giunta Provinciale

## DELIBERA

- di esprimere il parere sull'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (R.I.R. di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999 e dell'art. 4 del D.M. 9/5/2001), a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011, e sulle conseguenti modifiche ed integrazioni al Progetto Preliminare di PUC/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della L.R. 4/9/1997, n. 36, adottati con la D.C.C. n. 47/2013, nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 663 del 27.11.2013 allegato alla presente Deliberazione;
- che il Comune di Genova possa procedere alla elaborazione, adozione ed approvazione del Progetto Definitivo del proprio Piano Urbanistico Comunale, con le modalità ed ai sensi dell'art. 40 della L.R. 36/1997, tenendo conto del parere come sopra reso da questa Amministrazione Provinciale, da correlarsi a quello già espresso con la DGP n. 128/2012 e l'allegato Voto n. 654/2012;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avuto riguardo all'esigenza per il Comune di Genova di addivenire in tempi brevi alla predisposizione del progetto definitivo del PUC, già oggetto di precedente parere di questa Provincia di Genova.







Provincia di Genova

PROVINCIA DI GENOVA  
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino

COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE  
- Art. 54 L.R. 16/2008 -

PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE  
COMUNE DI GENOVA

“ADOZIONE DELL’ELABORATO TECNICO “RIR” - PARTE INTEGRANTE DEL PUC  
COMPORANTE MODIFICHE AL PROGETTO PRELIMINARE 2011”

Parere ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997  
VOTO n. 663 del 27.11.2013  
(seduta CTU del 27.11.2013)

• **Premesse.**

- Il Comune di Genova è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato con D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000;
- con D.C.C. n. 92 del 07/12/2011, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 36/1997 e s.m.i., ha adottato il progetto preliminare del nuovo P.U.C.;
- con nota n. 25982/2012 il Comune ha trasmesso alla Direzione Pianificazione generale e di bacino della Provincia di Genova gli atti e gli elaborati tecnici del PUC/2011 come sopra adottato (nota assunta al protocollo della Provincia al n. 13431 del 02.02.2012), che ha espresso il parere di competenza, ex art. 39 della l.r. 36/1997 e s.m.i., con la Delibera del Commissario Straordinario con valore di delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 27/07/2012, fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Urbanistico provinciale espresso con il Voto n. 654 del 25.07.2012;
- con la suddetta DGP 128/2012 e con il Voto del CTU allegato è stato, tra l'altro, evidenziato, avuto riguardo agli “Impianti a rischio di incidente rilevante” presenti sul territorio comunale, che il progetto preliminare del PUC non era stato dotato dell’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (R.I.R.), necessario ai sensi dell'art. 4 del D.M. 09/05/2001, precisando nel dettaglio quanto segue :

*“Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 334/1999 e s.m., la cartografia tematica del Livello Urbano di città e la cartografia dell’assetto urbanistico di Livello 3 riportano la delimitazione delle aree interessate dai suddetti stabilimenti e delle relative aree di osservazione, come individuate dalla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008 e disciplinate dall’art. 20 bis delle Norme di Attuazione della Variante stessa.*

*E’ necessario che nel progetto definitivo sia superato il regime transitorio previsto dalla variante al PTC “Impianti a rischio di incidente rilevante” e siano attuati i disposti di cui agli artt. 20 e 20 bis delle Norme di Attuazione.*

*Nel prendersi atto della decisione dell’Amministrazione Comunale, si deve osservare l’obbligo di redigere il documento RIR prima dell’approvazione del Progetto Definitivo del PUC.*

*Nel RIR a corredo del progetto definitivo, inoltre, devono essere inseriti tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, anche quelli che sono stati assoggettati alla disciplina del D. Lgs 334/1999 dopo l’approvazione della Variante al PTC per i quali ad oggi non sono applicabili le misure di regime transitorio del piano provinciale, salva l’impossibilità oggettiva a effettuare tale aggiornamento che deve essere adeguatamente motivata”;*

in conseguenza di tale carenza alcuni Distretti di concertazione e di trasformazione urbana, individuati dal progetto preliminare del PUC 2011, in quanto interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, non sono stati fatti oggetto delle valutazioni e del parere di cui all'art. 39 della l.r. 36/1997, riferendosi in particolare ai Distretti N. 1.02 Carmagnani Fondegga Sud, N. 1.03 Superba e N. 1.11 Depositi Fegino – S. Quirico, Distretto N. 2.04 ex Colisa, Distretto N. 2.05 Ex deposito petrolifero di Fegino – via Ferri, precisandosi al riguardo che “la valutazione sugli stessi è sospesa in attesa che nel progetto definitivo del P.U.C. sia superato il regime transitorio previsto dalla variante al PTC “Impianti a rischio di incidente rilevante” e siano

attuati i disposti di cui agli artt. 20 e 20 bis delle Norme di Attuazione, mediante la predisposizione del documento RIR, e siano fornite le conseguenti motivazioni e approfondimenti a sostegno delle previsioni dei Distretti sopra richiamati”;

- con i pareri formulati dalla Regione Liguria sul progetto preliminare del PUC 2011, sempre ai sensi dell'art. 39 della legge urbanistica regionale, è stata analogamente confermata la necessità di corrispondere a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali in materia di “RIR”, richiamandosi di seguito quanto espresso da tale Amministrazione con  
1) Relazione Istruttoria Parere del Dipartimento Ambiente - D.G.R. 1280/2012:  
*“E' necessario il superamento del regime transitorio previsto dalla variante al PTC “Impianti a rischio di incidente rilevante” ed attuare i disposti art. 20 e 20 bis relative norme di attuazione”*  
2) Parere del Comitato Tecnico Regionale per Il Territorio reso In Seduta congiunta con la sezione per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica - D.G.R. N. 1468/2012  
*“Con riferimento agli stabilimenti industriali a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi art. 6 e 8 del D. Lgs 334/1999 e s.m. la cartografia di Piano riporta la delimitazione delle aree interessate dai suddetti stabilimenti e delle relative aree di osservazione come individuate dalla Provincia con DCP n.39/2008 con conseguente necessità che il progetto definitivo venga adeguato attraverso la predisposizione del RIR superando in tal modo l'attuale regime transitorio, sulla cui base potranno essere valutate le scelte effettuate dal PUC.*

Facendo seguito ai pareri ricevuti dalla Provincia di Genova e dalla Regione Liguria, la Civica Amministrazione ha ritenuto opportuno perfezionare il Progetto Preliminare di PUC adottato relativamente agli approfondimenti in materia di Impianti a rischio di incidente rilevante, ritenendo quindi opportuno, come esplicitamente dichiarato nei propri atti e negli elaborati costitutivi dell'elaborato “RIR” (vedi Relazione illustrativa dei Contenuti del RIR) predisporre ed adottare l'elaborato tecnico “RIR” antecedentemente alla predisposizione del Progetto Definitivo del PUC, precisando che *“in considerazione della compressione del diritto di proprietà operato comunque dalla disciplina RIR, ... si è considerato di operare seguendo una linea di trasparenza e partecipazione alla definizione del PUC, operando una integrazione del progetto preliminare approvato”*.

Con D.C.C. n. 47 del 23.07.2013 il Comune ha quindi adottato l' <Elaborato Tecnico “Rischio di Incidente Rilevante” (R.I.R.), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999 e dell'art. 4 del D.M. 9/5/2001, a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011 con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di PUC adottato>.

L'elaborato “RIR” e le modifiche integrative al progetto preliminare del PUC, i cui elaborati descrittivi e cartografici sono di seguito elencati, sono stati pubblicati dal Comune, in applicazione delle disposizioni dell'art. 38 della l.r. 36/1997 e smi., per 90 giorni a far data dal 21/08/2013, così come indicato nel documento “rende noto” del 01/08/2013, e a far data da tale pubblicazione, come peraltro indicato esclusivamente nel ridetto documento di “rende noto”, gli stessi elaborati sono stati depositati ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 152/2006 e smi., presso gli uffici regionali competenti in materia ambientale (Settore V.I.A.), al fine di acquisire le relative valutazioni in materia di VAS.

#### • **Elenco elaborati:**

- Elaborato Tecnico R.I.R.
- R.I.R. Relazione urbanistica
- Allegati “Variante PUC” contenente gli stralci di variante al progetto preliminare del PUC adottato con DCC n. 92/2011:
  - 01 DF Cap2 pag. 66 VAR
  - 02 DF Cap2 pag. 160 VAR
  - 03 Relazione descrittiva pag. 5 VAR
  - 04 Relazione descrittiva pag. 6 e 7 VAR
  - 05 VAR Tav. 2\_2 SIST PROD
  - 06 VAR Tav. 2\_3 RIR
  - 07 VAR Legenda A3
  - 08 A VAR Fondegga A3 PUC Adottato
  - 08 B VAR Fondegga A3 modif
  - 09 VAR SILOMAR A3
  - 10 08 VAR IPLOM A3
  - 11 08 VAR SIGEMI LIQUIGAS A3
  - 12 13 08 VAR Tecnomine A3
  - 14 Norme generali pag 2 VAR
  - 15 Norme Generali art. 17 VAR
  - 16 DST1.02 Carmagnani - Fondegga Sud VAR
  - 17 DST1.03 Superba VAR
  - 18 a VAR DST 1.11 IPLOM PUC adottato
  - 18 b VAR DST 1.11 IPLOM PUC modificato

- 18 c DST 1.11 Depositi Fegino - Sam Quirico VAR
- 19 DST 2.02 Multedo VAR

## • **Parere sulle eventuali osservazioni pervenute**

Non risultano ad oggi presentate osservazioni alla Provincia in merito alla DCC n. 47/2013 ed ai relativi atti ed elaborati, mentre per quelle eventualmente presentate al Comune di Genova e di sua competenza, la valutazione delle stesse è rimessa alla Civica Amministrazione che è tenuta ad esprimersi sulle medesime, anche tenuto conto dei pareri espressi da parte della Provincia e della Regione.

**Scadenza termini di esame: in data 03/02/2014.**

Si riportano di seguito in sintesi i contenuti

- dell'Elaborato Tecnico "RIR" predisposto dalla Civica Amministrazione a corredo e completamento del Progetto Preliminare del PUC adottato nel 2011, dando in particolare evidenza ai rapporti tra tale elaborato e la Pianificazione di livello provinciale – P.T.C.p ed i Piani di Bacino interessati,
- delle ricadute che tale elaborato ha determinato sulle previsioni urbanistiche e sui contenuti normativi del PUC medesimo,

con correlata indicazione dei rilievi e dei suggerimenti emersi (indicati nel dettaglio all'interno degli evidenziati riquadri), che si formulano, in rapporto alle componenti la cui valutazione rientra nella competenza provinciale ed ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997 e s.m.i., al fine della predisposizione del Progetto definitivo del P.U.C. di Genova.

## • **Rapporti e coerenza del Documento "RIR" con la Pianificazione di livello provinciale.**

Per quanto attiene alla pianificazione di livello provinciale, l'istruttoria è stata condotta tenuto conto che :

- il P.T.C. p, così come modificato con la Variante approvata con D.C.P. n.39 del 18/06/2008, ha definito i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi;
- la pianificazione di bacino, nel caso di specie quella relativa ai torrenti Varenna e Polcevera, specifica le limitazioni per le attività e le localizzazioni nelle aree caratterizzate da criticità idrogeologiche così come individuate dai Piani.

### **A) - Rapporti con la Variante al PTC p 2008.**

Si evidenzia, in primo luogo, che il parere sull'elaborato tecnico "RIR" del Comune di Genova è espresso esclusivamente con riferimento alla conformità ai criteri ed indirizzi individuati nel PTC provinciale per la formazione dei RIR, alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato al D.M. 09/05/2001, oltre che ai profili di carattere urbanistico di raccordo con i contenuti del PUC. Restano, pertanto, di competenza del Comune e del Comitato Tecnico Regionale del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nei termini indicati al punto 3.1 dell'Allegato al D.M. 2001, tutte le determinazioni e valutazioni inerenti le aree di danno, le categorie di effetti, gli ambiti e zone compatibili con gli stabilimenti, le misure compensative.

Il RIR è un documento obbligatorio per i Comuni il cui territorio è interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (presenza di stabilimenti e/o effetti prodotti).

L'art. 20 bis del PTCp definisce le modalità di applicazione delle indicazioni del D.lgs 334/99 e s.m.i per l'approfondimento e sviluppo a maggior dettaglio del quadro di riferimento costituito dal piano provinciale e delle aree di osservazione ivi individuate, ed alle disposizioni della legge urbanistica regionale n. 36/1997 per quanto attiene al raccordo con il Piano urbanistico comunale.

Il RIR del Comune di Genova costituisce, quindi, attuazione del PTC, in ottemperanza alle norme di cui ai relativi articoli 20 e 20 bis, ma anche aggiornamento e specificazione dei contenuti del piano provinciale, con particolare riferimento al tema del controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come indicato al comma 4 dell'art. 20 bis.

L'individuazione specifica dei contenuti della variante al PTC verrà definita a valle dell'approvazione del documento RIR, nell'ambito del progetto definitivo, una volta concluso l'adeguamento del documento tecnico in questione ai pareri formulati dagli Enti ed alle osservazioni eventualmente accolte.

Il procedimento di variante di aggiornamento al PTC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, c. 1 della L.R. 36/1997 e dell'art. 23 delle NTA del PTC, seguirà, quindi, la conclusione del procedimento di approvazione del PUC, anche ai fini dell'efficacia dei suoi contenuti e del superamento del regime di salvaguardia, come specificato all'art. 20 bis, c. 9 delle NTA del PTC.

Per quanto riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Genova ed approfonditi nel RIR, ma non ricompresi nel PTC (variante 2008), gli stessi verranno inseriti nel PTC ed integrati nella Struttura del piano.

### **Applicazione Disciplina del PTC**

#### **1. Elenco Stabilimenti**

Il RIR deve essere regolarmente aggiornato rispetto all'elenco redatto ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. degli stabilimenti assoggettati alla disciplina in materia (art. 6, 7 e 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.), pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Ambiente Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, in collaborazione con il Servizio Rischio Industriale di ISPRA (ultimo aggiornamento giugno 2013).

Si riporta nelle seguenti tabelle l'elenco degli stabilimenti presenti sul territorio comunale, suddivisi per le categorie del D.lgs. n. 334/1999.

#### **\* Stabilimenti compresi nell'elenco ex Art.6 del D.lgs. n. 334/1999:**

<b>PTC provinciale</b>	<b>Elenco Ministero Ambiente (30 giugno 2013)</b>	<b>RIR del PUC di Genova</b>
TECNOMINE Beppino Zandonella Callegher) Genova Monte Gazzo	TECNOMINE - GENOVA Sestri Ponente	TECNOMINE - GENOVA Sestri Ponente
LIQUIGAS S.p.A. Genova - Bolzaneto	LIQUIGAS Spa - GENOVA	LIQUIGAS Spa - GENOVA
-	ILVA SPA - GENOVA	ILVA SPA - GENOVA

#### **\* Stabilimenti compresi nell'elenco ex Art.8 del D.lgs. n. 334/1999:**

<b>PTC provinciale</b>	<b>Elenco Ministero Ambiente</b>	<b>PUC di Genova</b>
SILOMAR S.p.A. Genova Porto	SILOMAR Spa - GENOVA	SILOMAR Spa - GENOVA
SUPERBA S.r.l. Genova - Pegli	SUPERBA Srl - GENOVA	SUPERBA Srl - GENOVA
SIGEMI S.r.l. Genova - S.Quiri	SIGEMI Srl - GENOVA	SIGEMI Srl - GENOVA
PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.p.A. Genova - Pegli	ENI SPA ex PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI Spa - GENOVA	ENI SPA ex PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI Spa - GENOVA
-	ENI SPA - Deposito costiero - GENOVA	----
IPLM S.p.A. Genova - Fegino	IPLM Spa - GENOVA	IPLM Spa - GENOVA
CARMAGNANI S.p.A. Genova - Fegino	ATTILIO CARMAGNANI "AC" SpA - GENOVA	ATTILIO CARMAGNANI "AC" SpA - GENOVA
-	EUROPAM SRL - GENOVA Borzoli	-----
-	GETOIL SRL - GENOVA	GETOIL SRL - GENOVA
-	ENEL SPA - Centrale termoelettrica GENOVA	----
PETROLIG S.r.l. Genova Porto	PETROLIG SRL - GENOVA	PETROLIG SRL - GENOVA



Rispetto all'elenco del Ministero, come si evince dalle tabelle sopra riportate, risultano pertanto non inseriti i seguenti stabilimenti :

- ENI SPA – Deposito costiero – GENOVA (art.8)
- ENEL SPA – Centrale termoelettrica GENOVA (art.8)
- EUROPAM SRL - GENOVA Borzoli (art. 8); tale ultimo stabilimento risulta, tuttavia, escluso dall'elenco come indicato nel verbale del Comitato tecnico regionale del 26/11/2013, a seguito della sospensione a tempo indeterminato dell'attività di stoccaggio di oli minerali.

Come specificato nell'ambito del parere espresso sul progetto preliminare del PUC con DGP 128/2012, il documento RIR, nel progetto definitivo del PUC, deve essere esteso a tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, anche a quelli non compresi nel PTC in quanto inseriti successivamente nell'elenco, rispetto ai quali non sono ad oggi applicabili le misure di salvaguardia.

Nel RIR quindi devono essere inseriti gli impianti a rischio di incidente rilevante compresi nell'elenco ministeriale presenti sul territorio comunale alla data dell'approvazione del PUC e, per ciascuno, definite le aree di danno e le fasce di protezione, dando conto e motivando adeguatamente le eventuali esclusioni effettuate.

Nel caso in cui gli stabilimenti in parola non vengano inseriti, per gli stessi deve essere comunque individuata una disciplina transitoria e specificato il regime di salvaguardia da applicarsi, in via cautelativa fino al completamento del RIR stesso, tenuto conto che per alcuni impianti non sono ad oggi definite le aree di osservazione del PTC provinciale.

Per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti in ambito portuale, si prende atto di quanto sostenuto dal Comune che nel RIR ha ribadito che, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità Portuale del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), vige la normativa di cui alla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008.

## 2. Individuazione compatibilità degli stabilimenti, delle fasce di protezione e della relativa disciplina.

**Aree di Danno.** Nel RIR sono stati effettuati riscontri rispetto ai dati forniti dalle Aziende, valutando nella maggior parte dei casi, l'attendibilità del contenimento degli effetti conseguenti ad incidenti rilevanti all'interno del perimetro dello stabilimento stesso, sulla base delle indicazioni fornite dal gestore per le cosiddette aree di danno.

Per la verifica di compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale il RIR ha proceduto all'accertamento delle condizioni tenuto conto delle categorie territoriali di cui alla tabella 1 dell'allegato al D.M. 9/05/2001, delle densità edilizie (su base CTR), delle caratteristiche delle sostanze prodotte.

Si prende atto delle valutazioni effettuate, evidenziando che, in esito alle verifiche, nel RIR risulta dichiarato "territorialmente non compatibile" lo stabilimento "Carmagnani SpA", in quanto per alcuni eventi sono prefigurati sconfinamenti delle aree di danno, soprattutto nella direzione della linea ferroviaria Genova – Ventimiglia.

Al riguardo di quanto sopra si ritiene opportuno che il Comune chiarisca e dia evidenza circa i contatti avviati con l'Ente ferroviario in questione e del parere dallo stesso eventualmente formulato nel merito del documento RIR e delle ricadute come sopra emerse.

Inoltre si ritiene opportuno segnalare alla Civica Amministrazione di verificare e dare atto dell'attendibilità e della debita coerenza del supporto cartografico utilizzato (CTR) rispetto al reale stato dei luoghi.

Pare comunque necessario specificare meglio ed in modo più omogeneo la valutazione di compatibilità per tutti gli stabilimenti, ed indicare le conseguenti misure di protezione o gli interventi da adottare, evidenziando, ad esempio, quali misure sono previste nei casi in cui le aree di danno interessino infrastrutture viarie esistenti. In tal senso ci si può riferire a quanto suggerito al comma 2 dell'art. 20 bis delle norme di attuazione del PTC: "ai fini dell'analisi di vulnerabilità territoriale delle infrastrutture della mobilità, i Comuni possono stabilire parametri quantitativi equivalenti a quelli indicati nella Tabella 1 (affollamento/frequenza d'uso) sulla base della presenza di utenti all'interno delle aree di danno, in base a dati rilevabili da fonti certificate, ed attribuire le categorie B o C, rispettivamente se la presenza rilevata è superiore o inferiore a 1000 persone/giorno. Nel documento RIR tale aspetto, infatti, non risulta adeguatamente sviluppato nell'ambito della "categorizzazione del territorio" effettuata nei casi in cui infrastrutture viarie ricadono all'interno delle aree di danno.

Infine, si ritiene opportuno che l'individuazione delle aree di danno sia riportata oltre che su base catastale, anche sulle carte CTR, come peraltro previsto nel sopra richiamato allegato al D.M. 9/05/2001.

**Fasce di Protezione.** Nel RIR sono state individuate fasce di protezione a carattere cautelativo, finalizzate a *"mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno"*.

Nel RIR viene affermato che per la definizione dei limiti delle "fasce di protezione" sono state assunte come base di partenza le "aree di osservazione" del PTC provinciale, rispetto alle quali sono state introdotte modifiche e aggiustamenti, ritenuti necessari in rapporto sia alle specificità dei possibili rischi indiretti, sia alle caratteristiche fisiche ed ambientali dei luoghi.

Rispetto ai criteri ed alle scelte della Civica Amministrazione si prende atto del metodo, condividendo l'obiettivo di garantire maggiore tutela al territorio anche sotto profili non strettamente connessi alle tipologie di danno, tuttavia si ritiene opportuno segnalare alcuni aspetti che possono ingenerare difficoltà interpretative al fine del miglioramento e della chiarezza della disciplina da applicarsi.

**\* Fascia di protezione A :**

L'obiettivo della fascia A è il contenimento dell'esposizione agli effetti residui percepibili oltre le aree di danno, attraverso il divieto di insediamento di quelle funzioni definite come *"funzioni sensibili"* (che nella norma del PUC integrata di cui al nuovo comma 7 - 7.2 dell'art. 17 vengono definite *"in via ricognitiva e non esaustiva"* quali *"ospedali, case di cura, case di riposo, RSA o asili, scuole materne e scuole elementari in ragione della difficoltà di evacuazione di soggetti deboli"*).

La delimitazione coincide solo in parte con le "aree di osservazione" del PTC. La configurazione delle fasce è infatti generalmente costituita da un "buffer" geometrico, rispetto al perimetro dello stabilimento e/o dell'area di danno; in alcuni casi si registra uno scostamento da tali linee geometriche che parrebbe motivato da valutazioni sui caratteri fisici del territorio (valli, morfologia, ecc.).

Rispetto al metodo ed alla disciplina da applicarsi nella fascia A è necessario che siano forniti chiarimenti e specificazioni di carattere normativo applicativo ovvero introdotte modificazioni alle delimitazioni stesse, nei termini di seguito indicati, a superamento di alcune criticità :

- il confine della fascia A ricade su fabbricati /infrastrutture / lotti che vengono intersecati o "tagliati" a metà, con difficoltà nell'applicazione della norma di riferimento. Si ritiene opportuno che, nel caso non si intenda modificare la fascia, sia per lo meno specificato che, in tali situazioni, si deve applicare la norma cautelativa su tutto il fabbricato / infrastruttura / lotto;
- l'utilizzo o meno della forma geometrica non sempre è chiaramente motivato: sarebbe opportuna una puntuale descrizione delle motivazioni a supporto della scelta (morfologia dei luoghi, caratteristiche insediative, infrastrutturali, elementi fisici, quali direzione venti, ecc.);
- l'ammissibilità in fascia A di nuove infrastrutture e l'adeguamento di infrastrutture esistenti deve essere condizionata alla verifica della impossibilità a percorrere soluzioni alternative e deve, comunque, garantire, con adeguate misure tecniche di progettazione e gestionali, che non vi sia aumento delle situazioni di rischio;
- per quanto attiene all'ultimo comma del nuovo comma 7.2.1, si ritiene necessario che la Civica Amministrazione rivaluti la prevista "derogabilità" della disciplina stabilita ai commi precedenti, in ragione delle criticità proprie della Fascia "A"; laddove tale ipotesi risulti ancora sostenuta, è opportuno un approfondimento della disposizione così introdotta, soprattutto con riferimento alla delocalizzazione di strutture esistenti oggetto di demolizione al fine di consentire la realizzazione di opere/infrastrutture pubbliche, con puntualizzazione dell'"allontanamento dalla fonte di rischio", motivando nei casi specifici l'impossibilità del trasferimento all'esterno della fascia A.

**\* Fascia di protezione B :**

L'obiettivo della fascia B è il controllo della pianificazione comunale su aree a contorno delle fasce A, introducendo limiti edificatori concorrenti con le Norme del PUC, al fine di non incrementare il livello di rischio nelle aree circostanti gli stabilimenti.

Le limitazioni edificatorie per gli interventi nella fascia B sono :

- limite alla nuova edificazione residenziale (indice max consentito = 1,0 mq/mq);
- limite all'insediamento di funzioni "sensibili" (numero max = 100 unità "soggetti deboli");
- limite ad opere funzionali all'allestimento di spazi all'aperto - mercati (numero max = 100 persone).

Si ribadisce quanto già espresso per la fascia A con riferimento alla necessità di fornire chiarimenti e specificazioni sulle delimitazioni, laddove si registrano le incongruenze più sopra evidenziate per la fascia A.

Rispetto alle limitazioni edificatorie si riscontra un'eccessiva astrattezza della disposizione introdotta, ritenendosi necessario che la disciplina per la fascia B sia integrata con parametri urbanistici o elementi oggettivi, quanto meno più specifici in rapporto alla realtà dei singoli territori, atti a garantire che non si verifichino effetti "cumulativi" dei singoli interventi, con la precisazione comunque che l'indice IUI massimo indicato al punto 7.2.2 (1,0 mq/mq) per nuova costruzione a fini residenziali è da intendersi come limite "riduttivo" laddove la disciplina del PUC individui parametri maggiori, non applicabile pertanto in ambiti/distretti caratterizzati da IUI inferiori, esplicitando ciò nella norma stessa.

Si suggeriscono, a titolo collaborativo e meramente esemplificativo, alcuni criteri per l'individuazione di tali parametri, da adattare alle situazioni specifiche dei singoli stabilimenti ed alle caratteristiche delle relative fasce di protezione:

- tetto massimo di superficie insediabile nella singola fascia o per porzioni "omogenee" funzionalmente;
- distanza minima fra gli interventi di nuova edificazione e/o incidenza degli interventi sulla medesima infrastruttura;
- monitoraggio degli interventi assentiti che prevedano l'incremento del carico insediativo relativo alle funzioni sensibili.

Si suggerisce, infine, di riportare le delimitazioni di entrambe le fasce di protezione su tutti gli elaborati grafici del PUC sui quali si applicano le norme di attuazione del Piano stesso.

### **3. Procedura e regime transitorio**

Il Comune di Genova ha predisposto il documento RIR successivamente all'adozione del progetto preliminare del PUC, ma prima della redazione del progetto definitivo; gli elaborati del RIR e le conseguenti modifiche alla Struttura del PUC, costituiscono parte integrante del progetto preliminare del PUC, riattivando quindi la procedura di adozione dello stesso PUC ed i termini per la formulazione di pareri ed osservazione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della L.R. 36/1997.

Il progetto definitivo del PUC sarà, conseguentemente, corredato dal documento RIR nella versione definitiva, adeguata ai pareri formulati dagli Enti competenti ed alle eventuali osservazioni pervenute ed accolte.

Pertanto, fino all' approvazione dell'elaborato tecnico RIR opera l'art. 20 bis delle Norme di Attuazione del PTC p che stabilisce l'applicazione della procedura di cui all' art. 14 del D. Lgs. 334/1999 per assentire gli interventi urbanistico edilizi ricadenti nelle aree di osservazione indicate dal piano provinciale.

Tale regime transitorio deve, quindi, applicarsi fino all'approvazione del progetto definitivo del PUC di cui il documento RIR è parte integrante e sostanziale, ferme restando, nelle more dell'approvazione dello stesso, le misure di salvaguardia delle indicazioni del progetto preliminare, anche con le misure ordinarie previste dalla L. 1902/1952 della salvaguardia, ai sensi dell'art. 42 della stessa L.R. 36/1997.

### **4. Flessibilità del PUC in rapporto all'aggiornamento degli stabilimenti presenti negli elenchi ministeriali**

Per quanto attiene ai punti 7.5, 7.6 e 7.7 introdotti nell'art. 17 delle Norme Generali del PUC, ove si indicano le differenti casistiche (insediamento nuovi stabilimenti, inserimento nell'elenco di stabilimenti oggi non compresi, cessazione delle attività, modifiche con aggravio, esclusione dall'elenco) e gli adempimenti conseguenti alle modifiche, si ritiene necessario vengano meglio specificati i termini e le caratteristiche delle Varianti in rapporto a quanto al riguardo stabilito dalla L.R. 36/1997, individuando quindi i casi in cui non sia necessario il ricorso alla Variante (in quanto modifiche riconducibili alla flessibilità del PUC), ovvero laddove si possano applicare procedure semplificate come previste dalla L.R. 36/1997 per modifiche coerenti con il RIR.

Si ritiene altresì necessario che la disciplina introdotta preveda apposita disposizione per le attività di monitoraggio sullo stato degli stabilimenti in rapporto alle casistiche sopra indicate.

## **B) - Verifica di coerenza con i Piani di bacino dei torrenti Varenna e Polcevera**

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ricadono nei territori bacini idrografici dei Torrenti Varenna e Polcevera.

1) Piano di bacino del T. Varenna - il piano è stato recentemente oggetto di una Variante sostanziale da parte dell'Autorità di bacino regionale, adottata con DGP n. 107 del 15/10/2013 ed operante in regime di salvaguardia, al cui interno ricade lo stabilimento "Carmagnani Srl", ed al riguardo si richiama quanto prescritto all'art. 18 - *Indirizzi in materia di Protezione Civile delle Norme del Piano di bacino*, laddove il mantenimento della pista in alveo esistente nel tratto terminale del torrente Varenna è ammesso in via temporanea, per un periodo transitorio della durata massima di 5 anni, nelle more dell'attuazione del previsto adeguamento per la viabilità della zona.

I contenuti del RIR riferiti allo stabilimento "Carmagnani Srl" e la previsione all'interno del Distretto di Concertazione n. 1.02 del PUC, in cui lo stesso è ricompreso, di una nuova viabilità in sponda sinistra del T. Varenna, persegue un obiettivo coerente con il Piano di bacino adottato, in quanto consente il superamento della criticità idrogeologica costituita dalla pista in alveo del Varenna stesso, che ad oggi rappresenta un collegamento privo di alternative.

Tuttavia, poiché il sedime della nuova viabilità ricade nell'area di danno, è necessario che siano effettuate valutazioni e comparazioni sui rischi ambientale e idrogeologico e sulle priorità.

In particolare, è necessario che la realizzazione della nuova viabilità in sponda sinistra del Varenna sia attuata con modalità, misure e tempistica tali da non pregiudicare il necessario superamento dei fattori di "non compatibilità territoriale" dello stabilimento Carmagnani, prevedendo in particolare: "idonee misure per limitare l'irraggiamento a valori inferiori a 3 KW/m2...", come richiesto dal Comitato Tecnico Regionale del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Nota prot. 7095/VII 3 del 21.07.2004).

2) Piano di bacino del T. Polcevera - Nel bacino del T. Polcevera sono localizzati gli impianti di Sigemi, Liquigas e Iplom: in particolare lo stabilimento Iplom è localizzato in sponda destra del torrente Fegino, lo stabilimento SIGEMI in sponda destra del t. Polcevera a monte della confluenza con il t. Secca, lo stabilimento LIQUIGAS in sponda destra del t. Burba.

L'unica interferenza tra le criticità idrogeologiche riportate dai Piani di bacino e la localizzazione degli stabilimenti in argomento si ha nel caso della Iplom, il cui piazzale e accesso principale si trovano in area inondabile con tempo di ritorno di 50 anni (fascia A). L'accesso all'impianto avviene da un ponte sul t. Fegino che collega l'area dello stabilimento con la viabilità in sponda sinistra, segnalandosi che il ponte stesso è insufficiente a contenere la portata di piena con tempo di ritorno cinquantennale.

Per quanto sopra, si ritiene necessario l'aggiornamento delle previsioni del PUC ai risultati del Comitato tecnico regionale di bacino e di verificare la possibilità di prevedere un accesso all'area in sicurezza.

## • Rapporti e valutazioni delle ricadute del Documento "RIR" sul progetto preliminare del PUC adottato con la DCC 92/2011 e con il precedente parere provinciale di cui alla DGP. n. 128/2013.

L'adozione dell'elaborato tecnico "RIR" ha comportato la modifica e/o integrazione di alcuni dei contenuti normativi e cartografici del progetto preliminare di PUC adottato nel 2011, nelle sue diverse componenti, con riferimento sia al livello descrittivo, sia al livello normativo di carattere generale, nonché a quello di carattere più puntuale riferito ai casi concreti laddove sul territorio comunale sono individuati impianti a rischio di incidente rilevante.

Si riportano di seguito e in modo sintetico i principali contenuti ed elaborati descrittivi e normativi del Progetto preliminare del PUC 2011 che sono stati fatti oggetto di modifiche e/o integrazioni a seguito della definizione dell'elaborato "RIR":

### Descrizione Fondativa – Cap. 2 – Ambiente ed Energia:

- l'azienda Petrolig è stata inserita nell'elenco delle aziende di cui all'art.8 del DLgs. 334/1999 (anziché in quelle di cui all'art. 6)

- è stata precisata la presenza di n. 11 aziende a rischio sul territorio comunale, anziché n. 9 come originariamente individuate, con aggiornamento degli elenchi di cui all'art.8 del DLgs. 334/1999 e all'art. 6 dello stesso decreto.

### Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo:

- sono state sostituite "le aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (efficacia prescrittiva)" con le "Fasce di protezione stabilimenti a rischio di incidente rilevante" definite ed individuate da "RIR";

- è stato sostituito il capitolo dedicato agli "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante" con il contenuto della parte III dell'elaborato tecnico RIR - "Modifica alla Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo."

## Livello 2 – Livello urbano di città (cartografie in scala 1:25.000):

- tavola 2.2 - Sistema Produttivo: individuazione dello stabilimento Tecnomine di via Rollino 90 e recepimento della modifica del limite del Distretto 1.11 Deposito di Fegino, in adeguamento al perimetro dello stabilimento.
- sostituzione della tavola 2.3 - Aree di Osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante con la tavola 2.3 - Fasce di Protezione stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

## Livello 3 – Livello locale di Municipio:

- è stata aggiornata la legenda Assetto Urbanistico con l'inserimento in "Ambiti Speciali" della simbologia della fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio incidenti rilevanti e della simbologia dell'area di danno stabilimenti a rischio incidenti rilevanti incompatibili;
- le tavole dell'Assetto Urbanistico sono state aggiornate con l'eliminazione delle "Aree di Osservazione stabilimento a rischio di incidente rilevante" di cui al PTC della Provincia relative agli stabilimenti ENI, Carmagnani, Superba, Tecnomine, IPLOM, Liguigas e SIGEMI e con l'inserimento delle Fasce di Protezione A, di cui all'elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante;
- sulle tavole 3.1 e 3.2 - Assetto Urbanistico, l'Area di Osservazione dello stabilimento SILOMAR a rischio di incidente rilevante di cui al PTC della Provincia, è stata mantenuta limitatamente alla porzione ricadente in ambito portuale;
- sulla tavola 3.5 dell'Assetto Urbanistico, Municipio V Val Polcevera è stato modificato il limite del Distretto 1.11 Deposito di Fegino, in adeguamento al perimetro dello stabilimento, con conseguente modifica e rettifica degli ambiti AR-PU e AR-PR limitrofi; è stato altresì ampliato l'Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo - Urbano (AR-PU), adiacente allo stabilimento Sigemi di Via Gastaldi 10 con e conseguente riduzione dell'Ambito di Riqualificazione del territorio di Presidio Ambientale (AR-PR);
- sulla tavola 3.6 - Assetto Urbanistico, Municipio VI Medio Ponente è stato individuato l'area dello stabilimento Tecnomine di via Rollino 90, che è stato destinato ad Ambito di Riqualificazione Produttivo-Industriale (AR-PI, in luogo della precedente destinazione ad Ambito di Conservazione del territorio non insediato (AC-NI); è stato altresì parzialmente sostituito l'Ambito di Riqualificazione del territorio di Presidio Ambientale (AR-PR) con l'Ambito di Conservazione del territorio non insediato (AC-NI), all'interno dell'area di danno con effetti di "lesioni irreversibili" (5,00 KW/mq.) dello stabilimento Tecnomine

## Norme Generali:

- modifica dell'art. 4) – Elaborati della struttura del Piano con sostituzione al Livello urbano di città della definizione della tav. 3 da "Tav 3 - Aree di Osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante" a "Tav 3 - Fasce di Protezione stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
- sostituzione all'art. 17) del punto 7. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sua integrazione nei termini indicati nel nuovo articolo allegato, quale parte integrante, alla delibera n. 47/2013 di adozione del RIR e delle modifiche al PUC, norma che specifica nel dettaglio:
  - \* individuazione degli stabilimenti a rischi di incidente rilevante sui diversi livelli cartografici del PUC (livelli 2 e 3) con correlata individuazione delle Fasce definite dall'elaborato "RIR"
  - \* definizione delle Fasce di Protezione A e B definite dal "RIR" e interventi – funzioni ammessi
  - \* specificazioni della disciplina con specifico riguardo allo Stabilimento Carmagnani (unico per cui è stata riscontrata la "non compatibilità ambientale")
  - \* definizione della "Norma Transitoria" per gli stabilimenti RIR in ambito portuale
  - \* definizione della normativa di "modifica con aggravio" degli stabilimenti esistenti già classificati ai sensi degli art. 6 e 8 del D.lgs. 334/1999 – procedimento di variante al PUC nel caso di accertata esigenza di modifiche all'elaborato RIR
  - \* normativa da applicarsi in caso di cessazione attività o esclusione dalla classificazione di rischio.

## Fascicolo "Distretti speciali di concertazione e di trasformazione":

- Distretto di Concertazione 1.02, Carmagnani – Fondegga Sud - inserimento di un nuovo punto 5 "Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante" con richiamo di applicazione delle limitazioni di cui all'art. 17.7 delle Norme Generali.
- Distretto di Concertazione 1.03, Superba - modifica del Quadro Programmatico, al punto 1, Piani sovraordinati, relativamente al PTCp, con eliminazione della frase "Aree di Osservazione stabilimento a rischio di incidente rilevante "Superba", Quadrante Multedo. D.C.P. n. 39 del 18.06.2008".
- Distretto 1.11 - Deposito di Fegino - modifica del perimetro in adeguamento a quello reale dello stabilimento con conseguente dell'estensione della superficie territoriale riportata nella relativa scheda del distretto, che si incrementa passando da 129.290 mq. a 143.833 mq.
- Distretto di Trasformazione Urbana 2.02, Multedo – anche in questo caso modifica del Quadro Programmatico della scheda, al punto 1, Piani sovraordinati, relativamente al PTCp., con eliminazione della frase "Aree di Osservazione stabilimento a rischio di incidente rilevante "Superba", Quadrante Multedo. D.C.P. n. 39 del 18.06.2008" e con inserimento di un nuovo punto 5 nella scheda del distretto "Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante" con richiamo di applicazione delle limitazioni di cui all'art. 17.7 delle Norme Generali.

E' in primo luogo da riscontrarsi il superamento della criticità che con la delibera del Commissario della Provincia n.128/2012, e l'allegato Voto n. 654/2012 del CTU provinciale, erano state evidenziate in relazione alla carenza dell'Elaborato tecnico "RIR", che risulta ora opportunamente predisposto dalla Civica Amministrazione a corredo del progetto preliminare del PUC, fermi restando valutazioni e indicazioni espressi ai punti precedenti.

Con riferimento alle modifiche introdotte con tale documento "RIR" agli elaborati cartografici e normativi del progetto preliminare del PUC 2011, si formulano i seguenti rilievi e indicazioni, necessari ad assicurare, da un lato, una più chiara e debita coerenza interna tra le parti costitutive del PUC, di cui è

ora parte integrante il ridetto documento "RIR", e dall'altro, il necessario controllo dell'assetto del territorio e la corretta impostazione del progetto definitivo del PUC.

- 1) In considerazione del fatto che le ricadute del "RIR" hanno prevalentemente interessato gli areali e le disposizioni normative di alcuni Distretti di Trasformazione, si richiamano in questa sede e si confermano i rilievi di carattere generale che erano stati evidenziati con il Voto 654/2012, tra cui in particolare
  - \* *le schede dei vari distretti, nelle 4 sottocategorie appaiono analoghe e non contengono un differente livello di approfondimento, specie con riferimento alle prestazioni ambientali specifiche richieste e alla disciplina paesistica di livello puntuale*
  - \* *le schede normative non affrontano sufficientemente i temi di interesse sovracomunale, (sistema del verde provinciale e la costituzione di corridoi ecologici fluviali o di reti ciclo pedonali sul territorio comunale)*
  - \* *non risultano recepiti e puntualmente indicati i risultati del Rapporto Ambientale predisposto dal Comune ai fini della VAS, che pertanto non conseguono efficacia prescrittiva*
  - \* *circa le modalità di attuazione dei distretti di trasformazione si riscontra lo scarso rapporto tra quanto indicato all'articolo 18 delle Norme generali, ove la normativa risulta generica, e quanto invece indicato nelle specifiche schede dei distretti, richiamandosi altresì l'opportunità di meglio definire le modalità di attuazione caso per caso, in base alla tipologia dei singoli distretti (esempio i Distretti speciali di Concertazione dovrebbero essere tutti attuati mediante accordo di programma o di pianificazione o PUO di iniziativa pubblica e dovrebbe essere specificato che questi comportano variante integrativa al PUC ex art 44, comma 1 della L.R. 36/97, finalizzati a consentire la concertazione fra Enti, e meglio definirne la disciplina, mentre risulta che alcuni settori di distretti di concertazione siano attuabili con permesso convenzionato - nel caso ora di specie si fa riferimento ad esempio al distretto 1.02 Carmagnani - Fondegga Sud - con ciò venendo meno le finalità stesse della concertazione;*
- 2) facendo seguito a quanto più sopra indicato, si ritiene necessario che su tutti gli elaborati cartografici del PUC, di tutti i diversi livelli di pianificazione, nonché sugli stralci cartografici riportati nelle schede dei Distretti di Trasformazione oggetto di modifica e non laddove risultino presenti, vengano sempre indicate entrambe le fasce "A" e "B" individuate e definite dal "RIR";
- 3) con particolare riguardo alle Schede dei Distretti interessati dalle modifiche adottate con la DCC n. 47/2013, si ritiene necessario che i rapporti e le integrazioni derivanti dal documento "RIR" siano meglio evidenziati non solo con la localizzazione delle Fasce di protezione sia di tipo "A" che "B" di cui al punto precedente, ma anche con una migliore e più appropriata indicazione normativa, **riportando puntualmente in tutte le Schede**, l'esplicito richiamo dell'**Elaborato tecnico del Rischio di Incidente Rilevante e dell'articolo 17, punto 7, delle Norme Generali**, integrando altresì la specificazione già introdotta con l'esplicito richiamo della **prevalenza della norma rispetto alle successive disposizioni** che disciplinano il Distretto di volta in volta interessato;
- 4) con riferimento al nuovo comma 7 dell'art. 17, si richiamano i rilievi formulati ai punti precedenti in rapporto alla *Pianificazione di livello provinciale*, dandosi carico al Comune di introdurre le opportune modifiche / integrazioni;
- 5) con riferimento al Distretto 1.11 - Depositi Fegino in ragione dell'ampliamento del relativo perimetro, conseguente agli approfondimenti del "RIR", si ritiene necessaria la rivalutazione degli indici individuati alla voce "Parametri urbanistici" della relativa Scheda, che non risultano essere stati oggetto di modifica e che a fronte dell'aumento della superficie del distretto si ritiene debbano essere ridimensionati al fine di assicurare il limite dell'edificabilità già ammessa dal PUC 2011;
- 6) tra i Distretti che sono stati interessati dalle modifiche ed integrazioni conseguenti al RIR non risultano annoverati quelli rubricati al n. 2.04 - ex Colisa e n. 2.05 - ex deposito petrolifero di Fegino - via Ferri, che erano stati oggetto di rilievo nel precedente Voto provinciale: si ritiene opportuno che anche questi siano elaborati apportando le integrazioni e specificazioni di tipo cartografico e normativo sopra indicato, essendo gli stessi quantomeno interessati dalla presenza e ricaduta delle Fasce di impianti vicini;
- 7) in considerazione del regime vincolistico che la presenza delle fasce "A" e "B" introduce, non solo in corrispondenza dei Distretti già sopra annoverati, ma anche su areali del territorio rurale e di presidio che in parte sono stati oggetto di modifica, valuti la Civica Amministrazione l'opportunità di introdurre al punto 7 dell'art. 17 delle Norme Generali un ulteriore comma che disciplini una norma di trasferimento degli indici eventualmente ammessi dal PUC in altro sito non gravato da tali vincoli, dotato comunque di caratteristiche urbanistiche omogenee, opportunità che può anche intendersi riferita anche a quanto sopra evidenziato relativamente alle disposizioni introdotte nel merito della "Fascia di protezione B";

8) per quanto attiene alle modifiche introdotte alla *Legenda dell'Assetto Urbanistico del PUC*, richiamandosi quanto più sopra evidenziato circa l'esigenza che tutti gli impianti classificati a rischio di incidente rilevante compresi nell'elenco ministeriale presenti sul territorio comunale alla data di approvazione del PUC vengano inseriti nel RIR con definizione per ciascuno delle pertinenti Fasce di protezione, nel caso in cui tali approfondimenti vengano effettuati si ritiene necessario stralciare da tale legenda la voce "aree di osservazione stabilimenti ...", al fine di evitare possibili elementi di sovrapposizione o confusione;

con riferimento infine agli aspetti più strettamente urbanistici riferiti alle scelte pianificatorie del progetto preliminare del PUC che con il precedente Voto n. 656/2012 non erano state fatte oggetto di valutazione per le motivazioni sopra richiamate, si riportano i seguenti rilievi / indicazioni:

9) *Distretto 1.02 - Carmagnani / Fondegga sud*

- vengano meglio definiti i rapporti e gli assetti infrastrutturali e le previsioni di miglioramento della viabilità, anche in considerazione degli assi viari allo stato esistenti sia all'interno che al contorno dell'area del Distretto, caratterizzati da ridotte dimensioni tecniche;

- con riferimento alla prevista realizzazione del nuovo collegamento allo svincolo autostradale di Ge - Pegli (settore 3) si valuti l'individuazione e la specificazione di fasce di tutela in relazione all'edificio storico Villa Rostan e al relativo giardino;

- in corrispondenza del settore 1 si ritiene necessaria la previsione di interventi idonei a liberare l'area così da assicurare un ampio cono visivo dalla S.S. 1 Aurelia verso la Villa Rostan;

- con riferimento agli impianti Carmagnani si ritiene opportuna una più puntuale definizione, già nella normativa del PUC, del trasferimento dell'impianto e della sua futura collocazione;

10) *Distretto 1.03 - Superba*

- anche in questo caso si ritiene opportuna una più puntuale definizione, già nella normativa del PUC, del trasferimento dell'impianto e della sua futura collocazione.

### **VALUTAZIONE CONCLUSIVA**

Con riferimento all'Elaborato tecnico RIR, con il quale si supera la criticità già segnalata con la delibera del Commissario Straordinario della Provincia n.128/2012 (DGP n.128/2012) e l'allegato Voto n. 654/2012 del CTU provinciale circa la carenza dello stesso, si ritiene che con l'introduzione degli approfondimenti e delle modifiche qui espresse lo stesso RIR risponda ai criteri e agli indirizzi del PTC p.

Con riferimento poi alle modifiche introdotte a seguito del RIR al progetto preliminare del PUC di Genova, così come era stato adottato con la DCC n. 92/2011 ed in merito al quale era già stato espresso il parere con la DGP e l'allegato Voto sopra indicati, si ritiene che con l'introduzione degli approfondimenti e delle correzioni sopra riportate, le stesse possano ritenersi idonee ad assicurare sia il debito raccordo con le risultanze e le specificazioni del RIR medesimo, e quindi la necessaria coerenza interna al PUC, sia il debito controllo del territorio ed una corretta impostazione del progetto definitivo del PUC che la Civica Amministrazione potrà così definire.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato si esprime il

### **PARERE**

che, in relazione al PTC provinciale ed agli atti di programmazione provinciale, e ferme restando le determinazioni della Regione Liguria in merito ai diversi profili di specifica competenza, il Comune di Genova possa procedere alla formazione del progetto definitivo del P.U.C. in modo completo, dandosi quindi debito carico delle indicazioni più sopra riportate e meglio dettagliate da correlarsi a quelle che erano state formulate con il precedente Voto n. 656/2012, fatto proprio con la DGP n. 128/2012, operando quindi le necessarie modifiche ed integrazioni all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (RIR) ed ai contenuti Piano Urbanistico Comunale, così da conseguire in sede di predisposizione del Progetto definitivo il superamento delle criticità complessivamente evidenziate.

F.to Il Segretario del CTU  
Dott.ssa Maria Felicita Blasi

F.to Il Presidente del CTU  
Arch. Andrea Pasetti

